

CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE

L'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, di seguito denominata ULSS 9, con sede legale in Verona (37122), via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, dott. Gabriele Gatti, giusta delibera n.390 del 7.6.2018

E


l'Associazione A.D.O. Assistenza Domiciliare Oncologica Onlus, di seguito denominata ADO, con sede a Verona, Via S. Cristoforo n. 2, codice fiscale 9305120230, rappresentata dal Presidente Dr. Massimo Gastaldo:

PREMESSO CHE:

- la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione e che non comportino oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- la Regione Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla citata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56, ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

E CONSIDERATO CHE

- in attuazione della L.R. 7/2009 e della successiva L. 38 del 15-3- 2010, questa Azienda ha implementato i servizi e le attività rivolte ai pazienti affetti da malattia oncologica in fase avanzata/terminale, attraverso un lavoro in rete, in cui è ricompresa l'assistenza domiciliare dei Distretti, l'attività dei Nuclei di Cure Palliative (NCP) distrettuali, e i due Hospice di Cologna Veneta e Marzana;
- risulta pertanto indispensabile, coerentemente con la normativa vigente e i documenti di consenso delle Società scientifiche in questo ambito, coinvolgere le Associazioni di Volontariato a completamento e supporto delle attività della rete
- l'ADO - Associazione per l'Assistenza Domiciliare Oncologica Onlus - riconosciuta dalla Regione Veneto e accreditata presso la Società Italiana Cure Palliative e la Federazione Italiana Cure Palliative rappresenta una importante realtà nel settore del volontariato socio-sanitario;
- l'ADO, la quale ha sviluppato una significativa esperienza non solo nell'assistenza specifica al malato terminale ma anche nella presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, ha proposto all'ULSS 9 di essere partner principale di un'ulteriore iniziativa di sostegno relazionale per i pazienti e loro familiari, attraverso l'attivazione di un Centro di Ascolto Oncologico e di integrare le attività dell'Associazione nei servizi di questa Azienda rivolti ai malati terminali;





– l'ADO è iscritta al n. 181/VR del registro delle Associazioni di volontariato riconosciute idonee, istituito presso la Giunta Regionale Veneto ai sensi della legge 46/85.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'attività di volontariato predisposta dall'ADO, riconosciuta dalla Regione Veneto e accreditata presso la Società Italiana Cure Palliative e la Federazione Italiana Cure palliative, ha lo scopo di offrire assistenza domiciliare gratuita ai malati di cancro nella fase ultima della vita e ai loro familiari. L'ADO, che ha sviluppato una significativa esperienza non solo nell'assistenza specifica al malato terminale, ma anche nella presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, si avvale di un team di Medici, Infermieri, Psicologi ed altri Operatori la cui attività si integra pienamente, pur non sostituendola, con i compiti e le responsabilità della struttura pubblica.

Art. 2

L'ADO ha avviato da Novembre 2011 un'ulteriore iniziativa di sostegno relazionale per i pazienti e i loro familiari attraverso l'attivazione di un Centro di Ascolto Oncologico. Tale Centro, ubicato in via S. Cristoforo 2, a Verona, offre gratuitamente:

- informazioni sui percorsi terapeutici ed assistenziali, attraverso una linea telefonica gratuita ed uno sportello informativo medico specialistico/infermieristico/psicologico, aperto al pubblico;
- supporto medico-specialistico ed infermieristico per informazioni generali sui trattamenti e tipi di assistenza, opportunità di raccordo con l'azione dei medici curanti di riferimento ed altre informazioni utili a valutare l'impatto delle scelte terapeutiche sulla qualità di vita;
- supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e di gruppo, a cura di un consulente esterno esperto;
- attività di formazione ed informazione nei confronti degli utenti e loro familiari;
- un punto di incontro, basato sul modello dell'auto-aiuto, per gruppi omogenei;
- presenza presso reparti e/o servizi specialistici ospedalieri.

Art. 3

I Volontari dell'Associazione, formati dall'Associazione, offrono a malati e familiari presso l'Hospice San Giuseppe di Marzana, in accordo con la Direzione Sanitaria e con l'Ente gestore della struttura, nel rispetto della normativa sulla privacy, attività di presenza, compagnia, ascolto, momenti di distrazione, iniziative di animazione e di svago collettive e manutenzione ed abbellimento delle aree verdi.

Art. 4


L'ADO si impegna a garantire idonea copertura assicurativa ai propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, sollevando l'ULSS 9 da qualunque onere assicurativo o pretesa risarcitoria per danni a terzi verificatisi in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5

Le parti convengono che per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, tutti gli oneri sono posti a carico dell'ADO.

Art. 6

L'Azienda ULSS 9 potrà avvalersi della collaborazione dell'ADO per ampliare la rete di offerta di servizi per i pazienti in cure palliative e le loro famiglie, segnalando l'attività dell'ADO per



supporto informativo, di orientamento e di miglioramento della relazione d'aiuto con i pazienti e le loro famiglie, valutando altresì specifiche attività ed iniziative rivolte ai malati in cure palliative.

Art. 7

L'ULSS 9 si impegna a favorire processi di integrazione delle attività dell'ADO con i servizi distrettuali, che potranno collaborare su casi singoli o gruppi omogenei di pazienti per iniziative di sostegno psicologico e di assistenza per l'igiene della persona malata.

Art. 8

L'ULSS 9 si impegna a favorire la divulgazione delle informazioni relative al Centro di ascolto Oncologico, anche attraverso le proprie strutture Ospedaliere e Distrettuali e con informazioni ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Art.9

L'Associazione offre l'attività del Centro di Ascolto Oncologico come strumento di Sostegno Psicologico a malati e familiari in assistenza domiciliare.

I pazienti oncologici in fase pre-terminale o terminale abbisognano, oltre all'assistenza infermieristica, e al servizio puramente assistenziale, anche di un supporto psicologico che necessariamente si estende ai loro familiari e all'équipe del Nucleo di Cure Palliative (N.C.P.).

L'ADO attiverà pertanto un'attività di supporto psicologico che potrà essere così articolata:

- a) interventi di counseling rivolti ai pazienti e loro familiari, segnalati dall'équipe di cure palliative dei Distretti 1 e 2. Tali interventi potranno essere effettuati sia presso la sede dell'Associazione che presso le sedi che saranno individuate nei Distretti 1 e 2, o a domicilio dei pazienti;
- b) su richiesta del Distretto, come attività di supervisione durante i briefing organizzati per gli operatori impegnati nell'attività di cure palliative domiciliari.

La stima dei principali parametri dimensionali del progetto sono riassunti di seguito:

- professionalità disponibile: n. 1 psicologo
- impegno settimanale medio: n. 10 ore
- impegno annuo: n. 40 settimane (in caso di ragionevoli maggiori necessità, che dovessero essere emergere nel corso dello svolgimento dell'attività progettuale, tale entità potrà essere rivista)
- ore annue disponibili: n. 400
- ore di supervisione/équipe: n. 1 ora per Distretto (per un totale di n. 2 ore settimanali)
- ore di colloqui individuali: n. 8 ore settimanali, concordate su segnalazione dei NCP
- pazienti assistibili/anno: n. 160

I costi di tale attività saranno interamente a carico dell'Associazione.

Il professionista individuato dall'ADO dovrà essere iscritto all'albo degli Psicologi e dovrà riferire al Direttore di Distretto dell'ULSS 9 al quale, su sua richiesta, presenterà una dettagliata relazione trimestrale sulle problematiche emergenti e sulle soluzioni adottate.

L'ADO si impegna a presentare una relazione annuale sull'attività svolta.

Azienda ULSS 9 assume su di sé l'onere dell'eventuale vigilanza sull'attività svolta da esercitarsi per conto della Regione.

Art. 10

L'Associazione ADO dall'1/1/2016 ha istituito una borsa di studio erogata ad un Medico, il quale ha l'onere di partecipare al percorso formativo in Cure Palliative presso l'Hospice di Marzana, in affiancamento ai Medici incaricati. Tale borsa di studio rientra nell'ambito dei progetti aventi le finalità descritte nella convenzione sottoscritta con l'ULSS 20 il 19 febbraio 2015 - rep. n. 150002



del 24.02.2015

Si precisa che il Medico è stato individuato tra coloro che hanno frequentato la Scuola di Formazione specifica in Medicina Generale, con interesse al percorso formativo ed intenzione di dedicarsi a questo setting assistenziale sia in struttura che a domicilio, nonché di collaborare e integrarsi nelle attività dell'Associazione, potendo così maturare una buona esperienza nell'ambito dell'assistenza palliativa domiciliare.

Viene confermata la possibilità di riproposizione della borsa di studio, a discrezione dell'Associazione ed in accordo con l'ULSS 9.

Art. 11

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Art. 12

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Verona

Verona, il 10 LUG, 2018

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
ULSS 9 Scaligera
Dr. Gabriele Gatti



Il Presidente ADO

Dr. Massimo Gastaldo